

L'entusiasmo generativo, gli interrogativi etici e il rischio disinformazione

Intelligenza artificiale/1

Gisella Finocchiaro, Luca De Biase e Oreste Pollicino

Il dialogo con un'intelligenza artificiale è lo sport del momento. Gli investimenti colossali, i risultati sorprendenti, le preoccupazioni crescenti hanno posto le tecnologie del tipo di ChatGPT – intelligenza artificiale generativa – sulla cresta dell'onda dell'entusiasmo digitale. C'è chi fa le prove per avere argomenti con i quali incuriosire o intimorire i meno tecnofili. C'è chi si lancia nei test per mostrare l'insufficienza della tecnologia sul piano della reale comprensione di quello che produce. Ma dopo centinaia di prove, l'esperienza è sufficientemente consolidata per proporre una sintesi.

Fintantoché si tratta di aumentare la produttività dei programmatori o dei traduttori, le nuove intelligenze artificiali sembrano straordinariamente efficaci. E sono molto divertenti per produrre immagini, brani musicali o letterari che imitano qualche genere artistico famoso. Ma per quanto riguarda l'applicazione più spesso sperimentata e raccontata, quella che affida alla macchina la stesura di testi originali, chi l'ha provata si è fatto un'idea precisa: se alla macchina si chiede di scrivere qualcosa su un argomento che non si conosce, il risultato è sorprendentemente interessante, ma se si chiede di scrivere su un tema che si conosce, il risultato è di solito deludente, perché la macchina fa errori, in grande quantità. E mentre i tecnofili aspettano con fiducia la prossima versione e i critici spiegano come sia epistemologicamente impossibile che questa tecnologia possa essere davvero creativa, la probabile massiccia adozione di ChatGPT è destinata a porre alcune questioni legali e pratiche. Concentrazione del potere, aumento della disinformazione, mancanza di trasparenza nella logica con la quale la macchina produce i suoi risultati, *corpora* di dati fuori controllo con un potenziale utilizzo improprio della proprietà intellettuale altrui: sono caratteristiche dei sistemi qui analizzati e pongono problemi urgenti. Chi se ne occuperà? Con quali obiettivi e con quali poteri? La proposta di regolamento sulla disciplina sull'intelligenza artificiale (IA ACT) della Commissione è adeguata a definire i rischi di queste tecnologie?

Una risposta equilibrata a tali quesiti non può neanche essere abbozzata se si rimane schiavi delle posizioni prima menzionate, tecnofili da una parte e critici dall'altra, che corrispondono, ad un livello più generale, alle trappole classiche in cui si può rimanere invischiati, parlando di rapporti tra

regolazione e tecnologie, ovvero da una parte l'approccio utopistico e dall'altra quella distopico. Entrambi, in passato si sono rivelati inadatti, perché hanno come presupposto comune un esercizio di disconnessione dello spazio, cosiddetto virtuale, da quello fisico, o reale.

Un riferimento imprescindibile nel ragionamento giuridico è quello costituito dai diritti fondamentali che sono tutelati dalle nostre carte costituzionali, analogiche ma ancora attualissime. In particolare, si fa riferimento al diritto ad essere informati, se non in modo veritiero, quantomeno attendibile; al principio di *habeas data* nella sua evidente proiezione digitale e al diritto all'equa remunerazione per i titolari del diritto d'autore.

Queste prime riflessioni ci portano a poter sostenere come, al di là della normativa in cantiere, e in particolare della proposta di IA ACT, il principio personalistico che caratterizza tutto l'impianto della nostra Carta costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea offre già un sicuro orientamento, con particolare riferimento alla protezione della dignità della persona, da tutelare come singolo e nella sua partecipazione alle comunità sociali intermedie, che rischia di essere sottoposta a un incessante processo di frammentazione e sgretolamento a causa dell'esplosione delle tecniche di intelligenza artificiale.

Oltre ai principi costituzionali, naturalmente il quadro giuridico di riferimento deve contemplare le norme in via di approvazione e in particolare la proposta di Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Essa risolve i problemi giuridici posti da ChatGPT?

Certamente uno dei grandi problemi intrinseci all'utilizzo dei dati nelle applicazioni di IA, quello della tutela della proprietà intellettuale sui dati che alimentano l'applicazione di IA non è neppure contemplato dalla Proposta, perché in parte normato da altre disposizioni.

Se è vero che le applicazioni di IA si alimentano di dati, in quale modo essi sono tutelati? Potrà applicarsi la normativa sulla tutela delle banche dati, la quale prevede una tutela alternativa a quella del diritto d'autore e dispone che non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati. Ma in questo caso, quanto sarebbe ampia la banca dati? E in caso di provvedimenti di sequestro o descrizione, quale sarebbe l'oggetto?


L'IA Act, allo stato attuale della proposta che

prevede diversi livelli di rischio, non classifica ChatGPT nei sistemi vietati (come, ad esempio, il *social scoring*) né fra i sistemi ad alto rischio, che richiedono la conformità ai requisiti di sicurezza. Va garantita, secondo il Regolamento la trasparenza: cioè l'utente va informato del fatto che sta interagendo con un sistema di IA. Queste le risposte tecnico-giuridiche secondo la proposta di regolamento, che non affronta né il tema della disinformazione, né quello della logica alla base dell'IA, tema, invece, affrontato in parte nel GDPR. Temi non astratti e sui quali già la giurisprudenza si è pronunciata, benché evidentemente non su ChatGPT. In conclusione, i temi oggetto di indagine (con particolare riguardo ai meccanismo di intelligenza

cosiddetta generativa che, come nel caso di ChatGPT, ha la capacità di creare una narrativa testuale originale, non riprodotto, come nei casi dei motori di ricerca, di fonti già esistenti) non possono allo stato che sollecitare interrogativi più che ricevere risposte univoche. Una cosa però è certa. Qui vi è in ballo l'accesso alla informazione ed alla conoscenza. E il pericolo evidente è che la pigrizia dell'utente interrogante che tende ad "accontentarsi" della risposta apparentemente assai persuasiva e convincente ma, come emerge dai primi studi su ChatGPT, non sempre accurata, per non dire a volte non veritiera, rischi di aprire una fase nuova, assai più complessa, della lotta contro la disinformazione in rete.

Primo di una serie di articoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN EDICOLA E LIBRERIA

Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da domani, sabato 25 febbraio al prezzo di 12,90€, e in libreria dal 10 marzo a 16,90€, il volume

«Cyber Influence. Propaganda, persuasione e condizionamento psicologico online» di Antonio Teti docente di Cyber Security, IT Governance e Big Data all'Università "G.

d'Annunzio" di Chieti-Pescara. In questa pagina pubblichiamo uno stralcio dall'Introduzione del volume, uno sguardo nuovo alla materia, utile anche a chi già la conosce.

